

TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione I Civile

Procedimento n.13/2019 RG

Dr.ssa Gabriella Zanon

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 14 Ter, comma 3°,

Legge n.3/2012

La Sig.ra Giulia Fasolino, viene qui rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Coccato, del foro di Padova, che con l'ausilio, ai sensi dell'Art. 7 L. n.3/2012, dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ODCEC di Venezia "OCC del Veneziano", nella persona della Dott.ssa Alessandra Agnoletto, giusta nomina del 30.10.2018 quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, pone in rilievo quanto segue:

Premesso che

- la Sig.ra Giulia Fasolino, in data 20.6.2019 depositava innanzi all'intestato Tribunale, un ricorso con una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 7 e seg., L. n.3/2012 rubricato al n.13/2019 RG;
- il Piano veniva dichiarato fattibile dallo scrivente Gestore, in quanto un terzo aveva assicurato e reso disponibile la provvista monetaria necessaria ad onorare quanto previsto a favore dei creditori;
- a seguito della notifica del piano, alcuni creditori diedero parere sfavorevole alla proposta;
- a questo punto, la Debitrice, per il tramite del proprio legale, per porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento, chiedeva di mantenere la presente procedura pendente e di convertirla nella liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 Ter Legge

n.3/2012 e di rinviare l'udienza;

- lo scrivente Gestore dava parere favorevole alla conversione alla luce dello spirito della norma;

- l'Ill.mo Giudice, accoglieva l'istanza e assegnava giorni trenta per la presentazione del piano di liquidazione, riservandosi all'esito, l'emissione del decreto ex art. 14-quinques L. n.3/2012.

Ciò detto, il sottoscritto Gestore della crisi nominato, dimette la seguente:

relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 14 Ter, comma 3°, L. n.3/2012

Il Gestore richiama quanto già riportato nella relazione di fattibilità rilasciata in merito alla proposta di composizione della crisi di sovraindebitamento, in merito alle condizioni di ammissibilità della procedura e alle cause dell'indebitamento che hanno interessato la Debitrice.

In particolare, si sottolinea che la medesima versa in una situazione debitoria allo stato non più sostenibile, vista la situazione patrimoniale e lavorativa, e non rientra fra le categorie dei soggetti sottoponibili ad una delle procedure previste dal R.D. n.267 del 16.3.1942.

LA SITUAZIONE LAVORATIVA E PATRIMONIALE

La Debitrice nel piano di liquidazione reso disponibile al Gestore ha illustrato la propria situazione patrimoniale e lavorativa aggiornata allo stato attuale.

Si precisa che la stessa non possiede alcun bene immobile; per quanto concerne i beni mobili, oltre a quelli necessari per la quotidianità (mobili ed effetti personali), che non possono essere ceduti, possiede un'autovettura del 2006, trattasi di un bene mobile registrato al PRA attualmente colpito da fermo amministrativo da parte di Equitalia per €

9.413,85.

Visto il chilometraggio rilevato dell'autovettura e la data di immatricolazione della stessa, il valore di stima è pressochè nullo, tanto da non ritenere utile apprendere la stessa alla procedura.

La Sig.ra Fasolino risulta impiegata come dipendente a tempo indeterminato in un noto centro commerciale e dalle tre buste paga rese disponibili emerge che lo stipendio medio è pari ad € 1.400,00 mensili, comprensivi di assegni familiari e bonus, oltre che festività. La famiglia è composta dalla Sig.ra Giulia e da due figli minori; infatti a seguito di un procedimento di separazione giudiziale il marito non convive con loro. Il Giudice preposto, nell'emettere i provvedimenti provvisori, ha statuito l'obbligo a carico del marito di versare alla Debitrice la somma di € 800,00 a titolo di mantenimento dei figli (è vero che si renderà necessario l'ulteriore provvedimento giudiziale che obblighi il datore di lavoro del marito a versare direttamente la somma alla Debitrice).

Le spese correnti della Debitrice, per il mantenimento proprio e della famiglia sono pari ad € 1.820,00, comprensive di affitto, spese condominiali, buoni pasto per i figli, vitto, alloggio, spese auto e assicurazione.

Si allega di seguito il bilancio familiare al fine di rendere palesi entrate ed uscite riguardanti la gestione familiare della Sig.ra Fasolino Giulia.

| BILANCIO FAMILIARE | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
| ENTRATE | | | USCITE | | |
| STIPENDIO | | 1227** | AFFITTO | | 600 |
| ALIMENTI | | 800 | SPESE CONDOMINIALI | | 50 |
| | | | BUONI PASTO FIGLI | | 220 |
| | | | BOLLETTE MENSILI | | 250 |
| | | | BENZINA AUTO | | 300 |
| | | | SPESE VITTO | | 400 |
| TOTALE | ENTRATE | 2027 | TOTALE | USCITE | 1820 |

PIGNORAMENTO

245,4 **

**Si precisa che nella determinazione del valore del quinto dello stipendio da far confluire nella procedura, si è tenuto in considerazione il netto dello stipendio senza gli assegni familiari ed eventuali festività, proprio perché non possono essere considerati elementi che compongono la base imponibile.

SITUAZIONE DEBITORIA

Già si è constatato come la Debitrice presenti un quadro debitorio essenzialmente di natura fiscale e tributaria.

Dall'ultimo estratto di ruolo del 5.3.2020 reso disponibile emerge che la Sig.ra Fasolino Giulia presenta un totale complessivo debitorio pari ad € 104.215,65 così suddivisi:

A) Debiti personali:

- Irpef (comprensiva di addizionali, sanzioni e interessi): 33.413,72 €
- Contributi IVS (comprensivo di somme aggiuntive per omesso versamento, sanzioni e interessi): 17.478,27 €
- Contributi INPS (comprensiva di sanzioni e interessi): 7,02 €
- Tassa automobilistica (comprensiva di sanzioni e interessi): 314,55 €
- Canone Rai (comprensiva di sanzioni e interessi): 219,28 €
- Contravvenzioni stradali (comprensiva di interessi e sanzioni): 1.417,04 €

B) Debiti di Giulia Fasolino, quale ex socia di Betiz Snc

- Iva (comprensiva di sanzioni e interessi): 28.536,71 €
- IRAP (comprensiva di sanzioni e interessi): 3.505,04 €
- Ritenute (comprensiva di sanzioni e interessi): 1.480,82 €
- Imposta di registro (comprensiva di sanzioni e interessi): 142,01 €
- Inail (comprensiva di sanzioni e interessi): 334,57 €

- Camera di Commercio (comprensiva di sanzioni e interessi): 993,40 €

C) i carichi di competenze dell'Ente di Riscossione (aggio, spese di notifica, somme e interessi di mora aggiuntivi, spese esecuzione) pari a complessivi € 16.373,22.

Si precisa inoltre che l'Agenzia delle Entrate di Venezia con email del 10.10.2019 (Doc. n.39) inviava all'avv. Coccato un prospetto in cui risultava che il carico Iva e il carico Irap inerente a Betiz Snc (delle cui obbligazioni l'istante è illimitatamente e solidalmente responsabile) erano pari rispettivamente ad € 37.679,35 ed € 9.377,32.

Una parte quindi delle suddette imposte non risulta iscritto a ruolo ma si ritiene di prendere a riferimento per Iva ed Irap tali ultimi valori, (in luogo di quelli risultanti dall'estratto di ruolo allegato), in quanto dichiarati direttamente dal soggetto titolare del credito.

In definitiva il totale del debito verificato è pari ad € 119.230,57.

PIANO DI LIQUIDAZIONE

La Debitrice evidenzia come il piano di liquidazione proposto necessariamente si fonda soltanto su una quota del proprio stipendio, essendo sprovvista di asset patrimoniali da monetizzare.

Simile prospettiva è stata supportata e sostenuta indicando diversi argomenti che il Gestore condivide, quali:

- il rientro delle quote di stipendio nella categoria dei beni futuri ex art. 810 c.c. trattandosi di crediti futuri;
- esclusione dalla liquidazione dei soli beni necessari al mantenimento del Debitore e della propria famiglia, ex art. 14 Ter, co. 6, lett. B, L. n.3/2012;
- l'inclusione di qualsivoglia bene futuro nel patrimonio da liquidare ex art. 14 undecies L. n.3/2012, quali ovviamente le quote di stipendio che sono già liquidi all'omologa del decreto;

- la finalità della norma, dalla portata ampia ed elastica, di accogliere qualunque soluzione tesa a consentire al debitore di soddisfare i creditori in parte (senza paletti sulla misura) in base alla propria capacità economica. E, tra le soluzioni all'uopo ideabili, non si esclude la distrazione di una parte del proprio stipendio quale unico elemento patrimoniale disponibile per tutta la durata della procedura di liquidazione.

A corredo della strada intrapresa, opportunamente la Debitrice ha richiamato le due sentenze del Tribunale di Milano rispettivamente del 24.6.2019 e 16.11.2017.

Tanto precisato, la misura proposta della Debitrice è quella di versare mensilmente la somma di € 245 (duecentoquarantacinque//00) per i prossimi quattro anni, durata minima della procedura, giungendo a un totale complessivo di € 11.760,00.

La misura appare congrua in ragione della capacità lavorativa, della situazione familiare e delle spese previste, nonché del diritto per la Debitrice di percepire la somma di € 800,00 a titolo di mantenimento dei figli.

Si sottolinea, poi, che le entrate previste dal piano di liquidazione sono garantite dall'azione del Sig. Giuseppe Fasolino di anticipare alla procedura l'importo di € 10.000,00 mediante la messa a disposizione della procedura dell'importo direttamente con assegno circolare consegnato alla sottoscritta, in attesa dell'apertura del conto corrente, per garantirne il buon esito.

Tale rappresenta un elemento determinante per garantire la sostenibilità del piano.

Appare ragionevole e meritevole di accoglimento la richiesta di effettuare a favore dei creditori dei piani di riparto parziali con periodicità annuale, e, una volta liquidati gli importi parziali, procedere alla restituzione in pari misura al Sig. Fasolino quanto anticipato, escludendo però il primo riparto in quanto la somma versata a garanzia non copre l'ammontare totale dell'ipotizzato debito da restituire.

Si riconosce, infine che la quota di stipendio da versare alla procedura proposta è stata ideata e contingentata alle entrate attuali e alle spese correnti della Debitrice.

Perciò, qualora la situazione patrimoniale in futuro dovesse subire delle variazioni per ragioni allo stato non prevedibili, si consente una revisione di tale quota, purchè dette ragioni siano adeguatamente comprovate e vi sia concordia col Gestore della crisi e col Giudice della procedura designato.

**GIUDIZIO DI COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA E DI
SOSTENIBILITA' DEL PIANO**

Alla luce della documentazione analizzata, lo scrivente Gestore esprime il proprio giudizio favorevole in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione presentata dall'Istante.

E' stato possibile ricostruire compiutamente i fatti e le circostanze che hanno condotta ad una situazione di sovraindebitamento, tali da precludere ogni possibilità per la Sig.ra Giulia Fasolino a far fronte alle proprie obbligazioni.

La medesima inoltre ha reso noto nel dettaglio la propria situazione economico-finanziaria, individuando la soluzione migliore per liquidare agevolmente il proprio patrimonio ed assicurare ai creditori la giusta provvista per soddisfare le obbligazioni pendenti.

La sostenibilità e la fattibilità del piano inoltre è supportata in modo decisivo dall'intervento attivo del padre, il Sig. Giuseppe Fasolino.

Ciò detto, ai fini di una maggiore garanzia per i creditori e in conformità di quanto disposto dall'Art. 15, comma 5°, L. 3/2012, l'OCC provvederà:

- 1) A rendicontare al Giudice sul regolare svolgimento della procedura
- 2) All'eventuale rettifica dell'esposizione debitoria
- 3) Alla verifica circa la corretta esecuzione dei pagamenti a favore dei creditori come previsti nel piano.

La documentazione resa disponibile alla scrivente per la valutazione della fattibilità e della convenienza del piano è la seguente:

- 1) Atto costitutivo di Betiz Snc
- 2) Visura Storica di Betiz Snc
- 3) Nota di iscrizione di ipoteca
- 4) Atto di cessione di licenza di commercio
- 5) Atto di cessione quote Srl
- 6) Atto di cessione di immobile
- 7) Dichiarazione dei redditi di Betiz Snc per l'anno 2008
- 8) Contratti di finanziamento e apertura di fido cassa stipulati con Cassa di Risparmio
- 9) Dichiarazioni dei redditi di Betiz Snc anni 2008 – 2014
- 10) Estratti conto Sig. Fasolino anni 2011 – 2014
- 11) Atto di cessione d'azienda
- 12) Atto di cessione di immobile
- 13) Documenti di estinzione del mutuo con Friul Adria
- 14) Atto di estinzione del finanziamento con Cassa di Risparmio
- 15) Attestazioni di rientro del fido bancario
- 16) Fattura agenzia immobiliare con quietanza di pagamento
- 17) Visura ipocatastale Giulia Fasolino
- 18) Visura nominativa Giulia Fasolino estratta dal pubblico registro automobilistico
- 19) Certificato stato di famiglia
- 20) Certificazione Unica 2018
- 21) Contratto di lavoro a tempo determinato
- 22) Certificazione Unica 2019
- 23) Comunicazione di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato


- 24) Busta paga febbraio 2019
- 25) Estratto conto dell'anno 2018
- 26) Elenco analitico delle spese ordinarie
- 27) Contratto di affitto
- 28) Lettera di annunciazione della separazione legale inviata dal legale di fiducia.
- 29) Unico dichiarazione dei redditi 2015 Sig.ra Giulia Fasolino
- 30) Impegno del Sig. Giuseppe Fasolino al versamento della provvista esterna
- 31) Estratto di ruolo al 15.4.2019 della Sig.ra Giulia Fasolino
- 32) Prospetto competenza della procedura in prededuzione.
- 33) Attestazione di fattibilità della proposta del Gestore nominato dall'OCC
- 34) Copia assegno circolare rilasciato dal Sig. Giuseppe Fasolino
- 35) Estratto di ruolo al 5.3.2020
- 36) Buste paga della Debitrice degli ultimi tre mesi
- 37) Provvedimento provvisorio di assegnazione somme in sede di separazione giudiziale
- 38) Sentenze Tribunale di Milano
- 39) Email del 10.10.2019 Agenzia delle Entrate.

La scrivente dichiara che la suddetta documentazione è conservata agli atti presso il proprio studio ed è stata acquisita dalla Debitrice (anche per il tramite del proprio consulente fiscale e contabile), ovvero dal sottoscritto Gestore della crisi. Ogni documento è pertanto disponibile a semplice richiesta di qualsivoglia interessato.

Si precisa infine che il sottoscritto gestore esprime la propria disponibilità ad accettare il ruolo di liquidatore della procedura come richiesto dalla Debitrice, fermo restando che ci si rimette al giudizio e alla decisione finale del Giudice della procedura designato.

Con osservanza

Camponogara, li 16 marzo 2020



Dr.ssa Alessandra Agnoletto